



RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Art. 75 231

Esecuzione delle sanzioni pecuniarie

Le condanne al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti per l'esecuzione delle pene pecuniarie. Per il pagamento rateale, per la dilazione del pagamento e per la sospensione della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Versione in vigore dal 19 giugno 2001 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 luglio 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Responsabilità amministrativa degli enti
Estremi	Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Capo	III — Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative
Sezione	IX — Esecuzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/responsabilita-amministrativa-degli-enti/art-75-esecuzione-delle-sanzioni-pecuniarie/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it